

ISTITUTI DEFLATTIVI

Istanza cautelare tra reclamo e definizione semplificata

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

L'[articolo 1, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 220/2023](#), ha apportato rilevanti modifiche all'[articolo 47, D.Lgs 546/1992](#), in tema di **tutela cautelare**, sia in senso prettamente **formale** (aggiornando l'intero testo normativo alla nuova denominazione degli organi di giustizia tributaria) che **sostanziale**.

Sotto tale ultimo profilo, innanzitutto, viene estesa la **potestà cautelare anche al giudice monocratico**. Il novellato [articolo 47, D.Lgs 546/1992](#), prevede, infatti, che sull'istanza cautelare provveda "*il collegio o il giudice monocratico*". Naturalmente, la **competenza cautelare** spetterà al giudice monocratico (o al collegio), **in base al principio della competenza nel merito**.

Tuttavia, la modifica più importante apportata al ridetto [articolo 47, D.Lgs 546/1992](#), è l'introduzione, al **comma 4**, della possibilità di **impugnare l'ordinanza cautelare**.

Infatti, mentre nulla cambia in relazione *all'iter* da seguire per la richiesta della **sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato** (istanza che può inserita nel ricorso o formulata con atto separato), viene attribuita, per la prima volta, dall'[articolo 1, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 220/2023](#), la possibilità per le parti di **impugnare l'ordinanza di sospensione** del provvedimento.

Nel dettaglio, la **competenza** a decidere in merito all'impugnazione cautelare è attribuita alla **Corte di giustizia tributaria di primo grado in formazione collegiale**, ove si tratti dell'impugnazione dell'**ordinanza** emessa dal **giudice monocratico**; mentre spetta alla **Corte di giustizia tributaria di secondo grado**, nel caso di impugnazione del **provvedimento** emesso dalla **Corte di primo grado in composizione collegiale**.

A tal riguardo, preme sottolineare che, nonostante il **comma 4** parli di "**reclamo ... da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria**" solo nel caso di impugnazione del **provvedimento emesso dal giudice monocratico** e, invece, di "**impugnazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria**" nel caso di **ordinanza emessa dal collegio**, si deve

presumere, stante il richiamo alle **norme di procedura civile** per quanto non disposto dal **D.Lgs 546/1992**, che non si tratti di **due distinti strumenti di gravame**, bensì **sempre di reclamo**.

Infine, in relazione al procedimento di impugnazione delle ordinanze cautelari, il **comma 4** prevede la **non impugnabilità** dell'**ordinanza cautelare** emessa dalla **Corte di giustizia tributaria di secondo grado**. Disposizione, quest'ultima, che riguarda, naturalmente, il provvedimento pronunciato dalla Corte di giustizia tributaria **in pendenza dei giudizi d'appello**.

La **lettera t)** dell'[articolo 1, comma 1, D.Lgs. 220/2023](#), inserisce, dopo l'[articolo 47-bis, D.Lgs. 546/1992](#), l'[articolo 47-ter](#), rubricato "Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione".

Tale disposizione, **fatta eccezione per il caso di pronuncia su reclamo**, introduce la possibilità sia per il **giudice tributario monocratico** che per il **giudice collegiale**, in sede di decisione sull'istanza cautelare, trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso - e accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria - di **definire, in camera di consiglio, il giudizio con "sentenza in forma semplificata"**, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre **motivi aggiunti**, ovvero **regolamento di giurisdizione**.

In particolare, il nuovo [articolo 47-ter, D.Lgs. 546/1992](#), al **comma 3**, stabilisce che tale **sentenza semplificata** possa essere emanata **in tutti i casi in cui il giudice ravvisi "la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso"**, prevedendo, altresì, che la **motivazione** del provvedimento possa limitarsi a *"un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme"*.

Tale articolo se, da un lato, è finalizzato a rendere **più celere** il processo tributario, in ossequio ai principi ispiratori della delega, dall'altro lato, potrebbe comportare un **pregiudizio** per il **diritto di difesa** dei contribuenti.

Infatti, nel **processo tributario**, a differenza di quello amministrativo, in cui la **sentenza in forma semplificata** rappresenta un istituto tipico, la **trattazione** delle controversie risulta concentrata in un'**unica udienza** (in camera di consiglio o, su istanza di parte, con discussione pubblica). Pertanto, l'introduzione nel processo tributario di uno **strumento tipico del diritto processuale amministrativo**, potrebbe non realizzare l'effetto sperato di snellire il procedimento.

Da ultimo, la facoltà di emettere una **sentenza**, la cui **motivazione** possa consistere **"in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme"**, potrebbe incentivare la **mera ricerca** di quegli elementi o di quel **precedente** che permettano di risolvere *sic et simpliciter* le questioni poste dalla controversia in esame, determinando, in tal modo, una **contrazione dell'iter processuale** e, di conseguenza, del **diritto di difesa**.